

BGer 1B 486/2011 vom 4. Januar 2012

Bundesgericht, 2012-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_486_2011

FR: TF 1B 486/2011 du 4 janvier 2012

IT: TF 1B 486/2011 del 4 gennaio 2012

Regeste

decreto di non luogo a procedere; revisione | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Secondo l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano. Il patrocinatore del ricorrente chiede di svolgere il procedimento in tedesco, ma dall'ampia impugnativa risulta ch'egli ha ben compreso la sentenza della CARP.

E. 2

Il ricorrente aveva la veste di imputato nel procedimento penale ed ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza. Egli ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, siccome il decreto di non luogo a procedere, come risulta dalla sua motivazione e dal relativo dispositivo, gli rimprovera comunque di avere infranto la LStup (RS 812.121), pur se l'infrazione è stata ritenuta poco grave. Il ricorrente è quindi legittimato a ricorrere giusta l' art. 81 LTF . Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 i.r.c. l' art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile. Non v'è quindi spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta l'art. 113 segg. LTF, indicato nel titolo del gravame.

E. 3.1

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1).

E. 3.2

Dinanzi alla Corte cantonale il ricorrente ha presentato un'istanza di revisione fondata sull' art. 410 cpv. 1 lett. a CPP , secondo cui la revisione di una sentenza passata in giudicato può in particolare essere chiesta se sono dati fatti nuovi o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite. Nel giudizio impugnato, i giudici cantonali hanno spiegato perché nella fattispecie non era dato un motivo di revisione, in particolare perché non erano dati fatti nuovi. Hanno inoltre

rilevato, che il ricorrente avrebbe potuto sollevare le sue contestazioni impugnando tempestivamente il decreto di non luogo a procedere con il rimedio giuridico ordinario dinanzi alla giurisdizione di reclamo. La CARP al riguardo ha rilevato che la mancata impugnazione era imputabile unicamente alla colpa del ricorrente, per cui non era nemmeno data una restituzione del termine giusta l' art. 94 CPP . Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni, spiegando con una motivazione conforme all' art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la CARP avrebbe negato l'esistenza di fatti nuovi, tali da giustificare una revisione o avrebbe violato gli art. 410 segg. CPP. Né egli censura adeguatamente una violazione dell' art. 94 CPP . Nella misura in cui non sostanzia una violazione del diritto, limitandosi ad esporre in modo appellatorio una sua diversa opinione, il gravame è pertanto inammissibile.

E. 4.1

Il ricorrente sostiene che né lui né sua moglie conoscerebbero l'italiano, sicché non avrebbe capito che il decreto di non luogo a procedere del 21 marzo 2011 costituiva una decisione che lo concerneva. Tanto più ch'egli non era a conoscenza di una procedura pendente nei suoi confronti, non aveva alcuna relazione con il Cantone Ticino e il decreto presentava imprecisioni nell'indicazione del nome dei genitori e del cognome da nubile della madre. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale gli avrebbe rimproverato a torto un abuso di diritto per avere tentato di recuperare il termine di ricorso mediante l'inoltro di una domanda di revisione.

E. 4.2

Secondo l' art. 94 cpv. 1 CPP , la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. La possibilità di una restituzione del termine è esclusa quando sia data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. BRÜSCHWEILER, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2010, art. 94, n. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la mancata conoscenza della lingua della decisione impugnata e il conseguente ritardo dovuto alla necessità di procedere alla sua traduzione non scusano l'inosservanza del termine di ricorso (sentenza I 288/90 del 27 marzo 1991 consid. 2, in: Pra 1991, n. 126, pag. 597; cfr. inoltre DTF 93 II 433).

E. 4.3

Nelle esposte condizioni, il fatto che il ricorrente non conosceva la lingua in cui era redatta la decisione del PP non costituisce quindi una circostanza che gli impediva oggettivamente e soggettivamente di agire tempestivamente al fine di ottenerne una traduzione. Si tratta del resto di una decisione succinta, il cui contenuto poteva essere chiarito in tempi brevi, tali da permettere di eventualmente contestarla mediante la via ordinaria entro i termini indicati nella stessa. Il nominativo e le generalità del ricorrente indicate nel decreto di non luogo a procedere erano del resto sufficientemente chiari, nonostante le imprecisioni riguardo al nome dei suoi genitori. Egli non poteva quindi in buona fede ritenere che il decreto non fosse indirizzato a lui, sicché a ragione la Corte cantonale non ha tutelato sotto questo profilo il suo comportamento.

E. 4.4

Poiché la sentenza impugnata regge già per gli esposti motivi, non occorre esaminare la motivazione di merito, addotta a titolo abbondanziale dai giudici cantonali. Il gravame non

deve quindi essere vagliato oltre.

E. 5

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.